

**Il Sovraindebitamento. Il piano del consumatore. La esdebitazione.
La composizione della crisi da sovraindebitamento**

Con la legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, il legislatore ha introdotto un sistema per porre rimedio a quelle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali. Soggetti beneficiari sono, pertanto, i debitori definiti "non fallibili", che così possono accedere ad accordi di ristrutturazione o ad un piano del consumatore.

Il sovraindebitamento è la difficile condizione di coloro che non riescono a far fronte ai propri debiti con le loro attuali disponibilità economiche. È rivolto alle aziende che non hanno i requisiti della fallibilità previsti dalla legge fallimentare.

Tutto parte da una proposta che il debitore presenta in tribunale. Questi deve farsi assistere da un "organismo di composizione della crisi" che, in realtà, può essere anche un semplice professionista come un avvocato o un commercialista.

È necessario che il debitore risulti "meritevole" dello sconto: il che significa che la situazione di morosità deve essere stata determinata da cause non attribuibili a sua colpa (per esempio, un licenziamento, una difficile congiuntura economica, la riduzione dello stipendio, ecc.; non così, invece, sarebbe in caso di una sua eccessiva propensione alle spese).

Inoltre, il debitore deve dare da un lato la prova di poter pagare almeno una minima percentuale del debito, attingendo da propri o altrui beni (si pensi, per esempio, alla vendita della casa dei genitori o alla cessione di parte del TFR); dall'altro lato che, pur dotandosi di buona volontà, egli non sarebbe capace di ricoprire la residua parte.

Il debitore, insomma, deve offrire un "saldo e stralcio" del debito tarato in base alle sue effettive possibilità.

A questo punto, la procedura può prendere risvolti differenti: **1) accordo dei creditori, 2) Piano del consumatore, 3) Piano di liquidazione.**

- I -

L'accordo con i creditori

L' "accordo coi creditori" richiede che la proposta di saldo e stralcio ottenga il consenso del 60% dei creditori (se è uno soltanto, il nulla osta è ovviamente unico). Il giudice, preso atto del voto favorevole, autorizza il piano di ristrutturazione e libera il debitore dal residuo debito.

Perché mai il creditore dovrebbe accettare? Perché, attraverso le carte depositate in tribunale dalla controparte, viene messo in grado di comprendere che questa è, per lui, la migliore occasione di recuperare almeno parte del proprio credito.

Il piano del consumatore

Ai sensi dell'art 6 della legge 3/12 si intende per consumatore " *il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*".

Sono quindi certamente classificabili come consumatori coloro che NON hanno un'attività economico professionale propria, come ad esempio, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i disoccupati o inoccupati, le casalinghe.

Nel "piano del consumatore" non è richiesto il consenso del creditore. Il debitore si fa autorizzare direttamente dal giudice che decide in base al proprio convincimento. Se il giudice ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, decurtando – anche in questo caso – la residua parte della passività.

Debiti con Equitalia

Come noto, il debitore non può presentarsi da Equitalia e chiedere un accordo che riduca il debito. Questo perché, trattandosi dello Stato, vige il principio di pari trattamento tra tutti i cittadini, cosa che non sarebbe di certo garantita nell'ipotesi in cui ad alcuni fossero concesse determinate e più favorevoli condizioni di pagamento e ad altri, invece, condizioni meno vantaggiose. Questo significa che la richiesta di "saldo e stralcio" in via amministrativa non può essere mai accolta.

Il contribuente può, a tutto voler concedere, chiedere una rateazione del debito, ossia la dilazione fino a 72 rate (senza dover presentare documenti a giustificazione della propria difficoltà economica) o a 120 rate (in quest'ultimo caso, invece, è necessaria una documentazione più stringente).

Con il piano del consumatore, invece, si supera questo limite e il debitore può ottenere, per il tramite però del giudice, un forte sconto che può arrivare – benché la legge non ponga espressamente limiti – fino a tre quarti. Ovviamente, il tutto è possibile solo se il magistrato ritiene che sussistano i requisiti per omologare il Piano del consumatore presentato dalla famiglia in difficoltà. In sostanza, secondo il giudice, l'attuazione del piano deve rappresentare il massimo sforzo che, stante le attuali condizioni, il debitore può compiere per uscire dalla crisi. Di conseguenza, la decurtazione del debito deve coincidere, secondo il tribunale, con la migliore soddisfazione possibile per i creditori.

La prima sentenza che ha decurtato il debito di un contribuente con Equitalia (scontandolo di circa l'80%) è stata emessa dal tribunale di Busto Arsizio, che ha omologato un "piano del consumatore". A seguire il Tribunale di Como che ha cancellato il 74% dei debiti che una imprenditrice aveva verso Equitalia e l'Agenzia delle Entrate. In questo caso, la procedura prescelta è stata quella dell'Accordo coi creditori. L'amministrazione finanziaria ha accettato il saldo e stralcio al 74%., costretta, evidentemente, dall'inoppugnabile dimostrazione che il contribuente non avrebbe mai potuto pagare di più. Nel caso di specie, Equitalia e l'Agenzia delle Entrate erano consapevoli che, a conti fatti, non avrebbero avuto armi per azionare l'esecuzione forzata, essendo il debitore nullatenente ed essendo l'immobile in cui questi viveva, "prima casa" e, quindi, impignorabile.

Debiti con la banca

Il tribunale di Monza, seguendo l'esempio di quello di Napoli, ha omologato un Piano del consumatore richiesto da un soggetto che aveva attivato troppe carte revolving e dall'accensione di prestiti mediante cessione del quinto dello stipendio. In questo caso, la decurtazione del debito autorizzata dal tribunale ammonta al 65%. Il residuo sarà ora rimborsato utilizzando anche parte del Tfr accantonato presso il proprio datore di lavoro dal lavoratore del nucleo familiare.

PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO PER :

1) aziende agricole

Uno dei destinatari principali che possono avvalersi delle procedure di sovraindebitamento è costituito dal variegato mondo delle imprese agricole che fin dall'istituzione della legge fallimentare nel 1942 sono stati considerati soggetti non fallibili.

L'azienda agricola può accedere all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento oppure può avvalersi della procedura di liquidazione del patrimonio.

2) start up innovativa:

l'azienda che opera nella produzione e distribuzione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico, che rispetta una serie di parametri definiti dal DL 179/2012 e successive modifiche.

Il legislatore ha inteso garantire a questa tipologia di azienda -proprio per l'impulso innovativo che possono dare all'economia del Paese- una serie di vantaggi rispetto alla normale impresa.

Tra l'altro viene inoltre prevista una disciplina di particolare favore anche in caso di crisi aziendale: infatti l'art 31 del citato DL 179/2012 stabilisce che la Start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge n.3 del 2012 ovvero dalla normativa che disciplina il sovraindebitamento.

3) professionisti ed aziende no profit.

- III -

Il piano di liquidazione

Prevede invece la cessazione dell'attività dell'azienda e la messa a disposizione dei beni aziendali e personali del debitore che verranno alienati al fine di poter soddisfare i creditori. La liquidazione è quindi una procedura risolutiva, spesso assimilata al fallimento, ma in realtà più simile al concordato.

Il vero obiettivo è quello di chiedere ed ottenere l'esdebitazione, ovvero la piena cancellazione dei debiti non saldati, e quindi la piena riabilitazione della persona coinvolta.